



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

DECRETO DEL SINDACO N. 3 / 2025

OGGETTO: SISTEMA DI GRADUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE, E CONSEGUENTE DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE SPETTANTE IN APPLICAZIONE DELL'ART.60 DEL C.C.N.L. AREA FUNZIONI LOCALI 16/07/2024.

IL SINDACO

RICHIAMATO l'art.15, comma 1, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127" in virtù del quale "Spettano al sindaco e al presidente della provincia le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con l'ente locale presso il quale il segretario presta servizio e in ordine agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto";

DATO ATTO che dal 16 marzo 2021 presta servizio in questa Sede, in qualità di titolare, il Segretario Generale Dott.ssa Maria Conte, iscritta nella fascia professionale B (enti superiori a 10.000 e fino a 65.000 abitanti) nominata con decreto sindacale n. 4 del 16 marzo 2021 a seguito del decreto Prefettizio n. 58 del 9 marzo 2021 di assegnazione alla segreteria convenzionata con il comune di Lavena Ponte Tresa classificata di classe II;

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 7 del 13/04/2021 con il quale si è proceduto all'applicazione dell'art. 41, comma 4 del CCNL Segretari Comunali e Provinciali (maggiorazione della retribuzione di posizione pari ad € 9.296,2);
- il Decreto Sindacale n. 2 del 05/02/2025 con il quale il Segretario Generale è stata nominata responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Induno Olona;

ATTESO che in data 16/07/2024 è stato sottoscritto il CCNL dell'Area delle Funzioni Locali, che ricomprende la sezione Segretari comunali e provinciali;

FATTO RILEVARE che l'art. 60 del citato CCNL detta una nuova disciplina della retribuzione di posizione; in particolare la retribuzione di posizione è erogata, in base alle classi demografiche degli enti, entro i seguenti valori minimi e massimi complessivi annui lordi per tredici mensilità:

Fascia A	
1) enti metropolitani ¹	da 43.054,00 a 64.486,96
2) enti oltre 250.000 abitanti, in comuni capoluogo di provincia, in amministrazioni provinciali	da 35.590,00 a 53.665,99
3) enti fino a 250.000 abitanti	da 23.518,00 a 35.912,97
Fascia B	
1) enti superiori a 10.000 abitanti e fino a 65.000 abitanti	da 16.806,00 a 26.102,22
2) enti tra 3.000 e 10.000 abitanti	da 8.646,00 a 14.068,80
Fascia C	
1) enti fino a 3.000 abitanti	da 8.140,00 a 10.928,87

¹ Nella dizione "enti metropolitani" sono comprese le seguenti tipologie: Città Metropolitane e Comuni coincidenti con sedi di città metropolitane

EVIDENZIATO che, entro i valori di cui al comma 1, gli enti determinano la retribuzione di posizione sulla base dei seguenti criteri di graduazione:

a) complessità e responsabilità delle funzioni di cui all'art. 101 del CCNL 17.12.2020 in relazione al contesto organizzativo;

b) attribuzione di funzioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legge incidenti sulle responsabilità interne ed esterne, ivi comprese quelle implicanti la partecipazione ad organismi o commissioni, nonché l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

c) situazioni di oggettivo disagio del contesto ambientale, geografico ed organizzativo, anche connesse all'ubicazione della sede, a carenze di organico o a difficoltà socioeconomiche;

ATTESO che ai sensi del comma 5 dell'art. 60 *"Gli enti assicurano, altresì, che nel complessivo rispetto dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 la retribuzione di posizione non sia inferiore a quella stabilita nell'Ente per l'incarico dirigenziale più elevato in essere"*;

ATTESO che ai sensi del comma 7 dell'art.60 *"Gli enti adeguano i propri ordinamenti alla presente disciplina entro il primo giorno del sesto mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL; nelle more, continuano a trovare applicazioni le"*

disposizioni contenute agli artt. 41, commi 4 e 5 del CCNL 16.01.2001 biennio economico 1998-1999, l'art. 107, comma 4, del CCNL 17.12.2020. nonché gli artt. 1 e 2 del CCNI del 22.12.2003, i contenuti dell'Allegato A) e l'art. 1 del CCNI 13.01.2009";

Con decorrenza 1° gennaio 2025, le clausole contrattuali precedenti sono disapplicate, fermo restando che, con riferimento agli incarichi in essere alla data del 16 luglio 2024, qualora la retribuzione di posizione di nuova attribuzione, in applicazione della metodologia nel frattempo adottata, risulti inferiore alla retribuzione in essere, comprensiva delle maggiorazioni, continua ad essere corrisposta la retribuzione in godimento, fino alla data di scadenza dell'incarico;

VISTO l'Allegato A) recante il Sistema di graduazione della retribuzione di posizione del Segretario generale, che del presente atto forma parte integrante e sostanziale;

VISTE le valutazioni trasmesse dal Comune di Lavena Ponte Tresa in data 13/01/2025, prot. 509;

VISTO l'Allegato B) recante la scheda di graduazione della posizione del Segretario generale del Comune di Induno Olona e Lavena Ponte Tresa, in applicazione dei suddetti criteri, che del presente atto forma parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che, in applicazione dei suddetti criteri, tenuto conto delle funzioni effettivamente svolte dal segretario generale e della complessità organizzativa dell'Ente, ricorrono le condizioni richieste per la determinazione della retribuzione di posizione del Segretario generale, in misura pari a € 26.102,22;

CONSIDERATO che gli oneri derivanti dal presente atto sono a carico del Bilancio dell'Ente e che la quota pari al 50% sarà rimborsata dal Comune di Lavena Ponte Tresa sino al termine della durata della convenzione in essere;

Dato atto che le risorse finanziarie dell'Ente consentono l'adeguamento della retribuzione di posizione al Segretario Generale nella misura indicata, e ciò nel rispetto dei limiti finanziari previsti dall'articolo 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017 come risulta dalla delibera G.C. n. 104 del 07/10/2024;

DECRETA

1. di approvare il Sistema di graduazione della retribuzione di posizione del Segretario, Allegato A) che del presente atto forma parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire, come da scheda Allegato B), in applicazione dei predetti criteri, verificata la disponibilità delle risorse finanziarie e accertato il rispetto della capacità e dei limiti di spesa dell'Ente, in euro 26.102,22 annui la retribuzione di posizione (art.60 comma 2 CCNL), ciò a decorrere dal 01/01/ 2025;

3. di dare atto che il trattamento economico annuo lordo del Segretario generale è così rideterminato:

Descrizione	Mensile	Annuale (per 13 mensilità)
Tabellare	€ 3.616,59769	€ 47.015,77
Indennità di vacanza contrattuale	€ 139,216	€ 1.809,80
Retribuzione di posizione	€ 2.007,86308	€ 26.102,22
Indennità di convenzione pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento	€ 1.440,92	€ 18.731,96
Totale	€ 7.204,59677	€ 93.659,75

Oltre la retribuzione di risultato da erogarsi a seguito di valutazione annuale;

5. di dare atto che, così rideterminata la retribuzione di posizione del Segretario generale, cessa, con la medesima decorrenza di cui sopra, di essere corrisposta la maggiorazione della retribuzione di posizione dell'importo pari ad euro € 9.296,22 già attribuita, in applicazione dell'art. 41 comma 4 del CCNL 16/5/2001, con Decreto Sindacale n. 7 in data 13/04/2021;

6. di demandare al Responsabile Finanziario tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione del presente Decreto;

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Lì, 12/02/2025

IL SINDACO
CASTELLI GIORGIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)